

Disciplinare per la realizzazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni

REQUISITI

AGOSTO 2005

File:	Disciplinare SGPR03
Revisione:	1
Emesso il:	02/08/2005

SGPR03

Riproduzione Vietata. I contenuti di questo documento sono proprietà intellettuale di:

PLENUM CONSULTING GROUP S.r.l.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri, senza preventiva autorizzazione scritta di **PLENUM CONSULTING GROUP S.r.l.**

Via San Quintino, 26/a - 10121 Torino (ITALIA)
Tel +39 011 812 47 05 - Fax +39 011 812 70 70
www.plenum.it - e-mail: plenum@plenum.it

INDICE

PREAMBOLO	3
0 INTRODUZIONE.....	4
0.1 Aspetti Generali.....	4
0.2 Sistema di Gestione per Processi.....	4
0.3 Integrabilità con altri Sistemi di Gestione.....	5
1 FINALITÀ ED AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE	6
1.1 Aspetti Generali.....	6
1.2 Ambito di Applicazione.....	6
2 NORME DI RIFERIMENTO	6
2.1 Norme Cogenti	6
2.2 Documenti Interpretativi	6
3 DEFINIZIONI.....	7
3.1 Termini Specifici	7
3.2 Fattispecie di Reato Rilevanti.....	8
4 SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI	22
4.1 Specifiche generali	22
4.2 Specifiche relative alla documentazione	22
4.2.1 Aspetti Generali	22
4.2.2 Protocollo Generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati	23
4.2.3 Codice Etico	23
4.2.4 Analisi dei rischi	23
4.2.5 Predisposizione e gestione dei documenti	24
4.2.6 Predisposizione e gestione delle registrazioni.....	24
5 ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE	24
5.1 Aspetti Generali.....	24
5.2 Informazione all'Organo di Vigilanza.....	25
5.3 Politica per la conformità.....	25
5.4 Programmazione	26
5.4.1 Obiettivi di conformità	26
5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati	26
5.5 Deleghe, Mansioni, Responsabilità e Informazione.....	26
5.5.1 Autorità e Deleghe	26
5.5.2 Organismo di Vigilanza e Controllo	26
5.5.3 Comunicazione e Informazione	27
5.6 Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati	27
5.6.1 Aspetti Generali	27
5.6.2 Input per l'Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.....	27
5.6.3 Output per l'Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.....	28
6 RISORSE	28
6.1 Disponibilità delle Risorse	28
6.2 Risorse Umane.....	28
6.2.1 Aspetti Generali	28
6.2.2 Etica, Informazione e Formazione	28
6.2.3 Sistema Disciplinare Sanzionatorio	28
6.3 Risorse Finanziarie.....	29
6.3.1 Gestione delle risorse finanziarie.....	29
7 IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA.....	29
7.1 Aggiornamento della normativa cogente.....	29
7.2 Gestione delle attività	29
8 SISTEMI DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE	30
8.1 Aspetti Generali.....	30
8.2 Internal Audit	30
8.3 Controllo e misurazione	30
8.4 Ottimizzazione.....	30
8.4.1 Interventi Correttivi	30
8.4.2 Interventi Preventivi	31

PREAMBOLO

Il testo del presente disciplinare è stato elaborato da PLENUM CONSULTING GROUP S.r.l. quale strumento di riferimento per l'adozione e l'efficace adozione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231.

È una revisione che recepisce le indicazioni fornite dalla giurisprudenza in materia e redatta in ragione della modifica apportata al Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 dalla Legge 18 aprile 2005, n.62 (GU n. 96 del 27-4-2005- Suppl. Ordinario n.76) che ha introdotto l'articolo 25 Sexies - Abusi di mercato.

Il Decreto legislativo n. 231 dell'8.6.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.6.2001, detta la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29.9.2000 n. 300".

Il D.Lgs. 231/01, in vigore dal 4.7.2001, è stato successivamente integrato dalle seguenti leggi:

- Decreto legge 25.9.2001, n. 350, *Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie* convertito nella legge 23.11.2001, n. 409;
- Decreto legislativo 11.4.2002, n. 61, *Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*;
- Legge 14.01.2003, n. 7, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*;
- Legge 11.08.2003, n. 228, *Misure contro la tratta di persone*;
- Legge 18 aprile 2005, n. 62, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*.

Il D.Lgs. 231/01 introduce, all'art. 5, la responsabilità dell'ente/organizzazione per determinati reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ad opera di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (*soggetti in posizione apicale*) ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopraindicati (*soggetti sottoposti all'altrui direzione*).

Il D.Lgs. 231/01, agli artt. 6 e 7, prevede, però, che l'ente/organizzazione:

- non risponda per i reati commessi dai *soggetti in posizione apicale* se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente/organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
- risponda per i reati commessi dai *soggetti sottoposti all'altrui direzione* se:
 - a) la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, escludendo, in ogni caso, l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'ente/organizzazione prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il presente disciplinare può essere utilmente adottato da tutti gli enti/organizzazioni soggetti al D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni e/o integrazioni, che intendano dotarsi di un Sistema di organizzazione, Gestione e controllo volto alla Prevenzione dei Reati cui consegue la responsabilità amministrativa, a mente degli artt. 6 e 7 del decreto.

Nell'elaborare il disciplinare si è inteso prevedere la possibilità di integrazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati con altri sistemi di gestione quali: Sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro o Rischi. A tal fine, pur nei limiti della diversa materia trattata, si è inteso mantenere la struttura della norma UNI EN ISO 9001:2000.

Tale approccio permette:

- a enti/organizzazioni che abbiano già adottato i più comuni sistemi di gestione, quali la serie ISO 9000 (Qualità), ISO 14000 (Ambiente) e OHSAS 18001 (Sicurezza Salute sui luoghi di Lavoro), di rendere compatibili i sistemi di gestione. Si è, infatti, adottato un approccio per processi;
- di facilitare le attività di *audit*, essendo utilizzata una metodologia conosciuta a livello internazionale, con precisi *standard* di riferimento;
- di adottare altri sistemi di gestione in ottica di integrazione della gestione delle problematiche relative alla tutela Ambiente, Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, anche alla luce di eventuali modifiche normative. Sotto questo profilo si evidenzia che:
 - l'articolo 11, lettere c) e d), della Legge 29.9.2000 n. 300, delegava il governo a prevedere ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione anche per i reati di lesioni e di omicidio colposo commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché per svariati reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;
 - l'articolo 3 della Legge 29.7.2003 n. 229, delegava il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori prevedendo, tra i principi e i criteri direttivi di riferimento, la "*promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati*".

0 INTRODUZIONE

0.1 Aspetti Generali

È facoltà degli enti/organizzazioni dotarsi dei Modelli di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 (di seguito Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati ovvero SGPR).

L'attività di ciascun ente/organizzazione risulta, peraltro, all'evidenza caratterizzata da esigenze, obiettivi, struttura e dimensioni diverse. Il presente disciplinare è stato, conseguentemente, studiato ed elaborato al fine di poter essere adottato indistintamente da ogni tipologia di ente/organizzazione soggetti al D.Lgs. 231/01, potendosi adeguare alle differenti realtà degli enti/organizzazioni.

Il presente disciplinare costituisce un riferimento per strutturare un Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati conforme ai requisiti cogenti, alle prescrizioni del disciplinare stesso e a quelli stabiliti e propri dell'ente/organizzazione.

0.2 Sistema di Gestione per Processi

Il presente disciplinare prevede la strutturazione e parcellizzazione delle attività dell'ente/organizzazione per processi. Tale impostazione è finalizzata a individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati rilevanti a mente del D.Lgs. 231/01. Si tratta dei processi "*sensibili*", ossia di quei processi che nella possibile commissione di detti reati possono avere un rilievo diretto o indiretto.

Per “*processo*” si intende un insieme coordinato di attività che produce un *output* a partire da un dato *input*. L’*output* è costituito di dati, informazioni, eventi, documenti. I processi possono essere intra-funzionali (completamente compresi nello sviluppo di una sola funzione dell’ente/organizzazione), oppure inter-funzionali (comprendenti attività che, nella struttura gerarchica esistente, sono sottoposte all’*autorità* e al *controllo* di determinate responsabilità dell’ente/organizzazione).

Nella mappatura e nell’analisi del flusso di processo è opportuno individuare per ogni processo, fase e/o attività, i seguenti elementi distintivi:

- Responsabilità: chi è il Responsabile del Processo;
- Informazioni/Documenti di Input: su quali dati, informazioni, eventi o documenti si basa il Processo;
- Informazioni/Documenti di Output: quali dati, informazioni, eventi o documenti produce in Output il Processo;
- Indici di prestazioni: K.P.I. (*Key Performance Index*), ovvero i “*numeri*” (indicatori) che misurano l’efficacia del processo.

Altri elementi distintivi, utili per una esaustiva definizione del processo, potrebbero essere:

- Risorse: con quali risorse il processo implementa la sua funzionalità;
- Evento attivante: a fronte di quale/i evento/i il processo è attivato;
- Evento attivato: quale/i evento/i il processo attiva.

Un ente/organizzazione orientato a far evolvere continuamente i propri comportamenti in maniera pro-attiva per prevenire la commissione di reati, deve essere inteso come un insieme di strategie (cosa vogliamo essere, cosa vogliamo diventare) che vengono implementate attraverso i processi aziendali (come lo facciamo). I processi utilizzano gli elementi infra-strutturali dell’assetto.

L’assetto organizzativo deve essere in grado di mantenere sempre allineata la sequenza:

strategia - processi - assetto dell’organizzazione

Tale sequenza deve essere garantita indipendentemente da modifiche normative o variazioni organizzative.

0.3 Integrabilità con altri Sistemi di Gestione

Il presente disciplinare mantiene la struttura delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, al fine di accrescere la compatibilità tra le norme e consentire una possibilità di integrazione.

Il presente disciplinare non contempla, però, requisiti specifici di altri sistemi di gestione, limitandosi a permettere l’integrazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati con altri sistemi di gestione.

1 FINALITÀ ED AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE

1.1 Aspetti Generali

Il presente disciplinare stabilisce i requisiti del Sistema Gestione per la Prevenzione dei Reati e, dunque, per:

- a) l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01;
- b) l'individuazione e/o l'istituzione di un organismo dell'ente/organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.

1.2 Ambito di Applicazione

Le disposizioni del presente disciplinare rivestono carattere generale. Si applicano a tutti gli enti/organizzazioni che, secondo le previsioni di legge, possono incorrere in responsabilità amministrativa conseguente a reato.

Il presente disciplinare è dunque adottabile da tutte le tipologie di ente/organizzazione soggetti al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni.

2 NORME DI RIFERIMENTO

2.1 Norme Cogenti

- Legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001 n. 409;
- Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
- Decreto del Ministero della Giustizia 26 Giugno 2003, n. 201 (Regolamento attuativo del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231);
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7;
- Legge 11 Agosto 2003, n. 228;
- Legge 18 aprile 2005, n. 62.

2.2 Documenti Interpretativi

- Norma UNI EN ISO 9000:2000;
- Norma UNI EN ISO 9001:2000;
- Norma UNI EN ISO 14001:2004;
- Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, elaborate da Confindustria.

3 DEFINIZIONI

3.1 Termini Specifici

Termine	Definizione
<i>Affidabilità</i>	Attitudine di un soggetto ad adempiere alla missione richiesta nelle condizioni fissate e per un periodo di tempo stabilito.
<i>Analisi dei rischi</i>	Attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
<i>Audit del sistema di gestione</i>	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'ente/organizzazione.
<i>Azione correttiva</i>	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.
<i>Azione preventiva</i>	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.
<i>Cliente</i>	Organizzazione o persona che riceve prodotti o servizi.
<i>Codice Etico</i>	Insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'ente/organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, Clienti, Fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti al di là e indipendentemente da quando previsto a livello normativo.
<i>Decreto Legislativo 231/2001</i>	Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
<i>Documentazione per prevenzione dei reati</i>	Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.
<i>Fornitore</i>	Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o servizio.
<i>Istruzione</i>	Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività
<i>Miglioramento continuo</i>	Processo di accrescimento del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione

<i>Modello Organizzativo</i>	Insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati e attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione.
<i>Non conformità</i>	Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.
<i>Organizzazione</i>	Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
<i>Organo di vigilanza e controllo</i>	L'Organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 231/01.
<i>Politica per la prevenzione dei reati</i>	Obiettivi e indirizzi generali di un ente/organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati, espressa in modo formale dalla direzione.
<i>Procedura documentata</i>	Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
<i>Processo</i>	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
<i>Protocollo</i>	Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.
<i>Riesame</i>	Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia a conseguire gli obiettivi prestabiliti.
<i>SGPR</i>	Acronimo che identifica il <u>S</u> istema di <u>G</u> estione per la <u>P</u> revenzione dei <u>R</u> eați.
<i>Sistema disciplinare e sanzionatorio</i>	Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs 231/01
<i>SDS</i>	Acronimo che identifica il <u>S</u> istema <u>D</u> isciplinare e <u>S</u> anzionario
<i>Soggetti in posizione apicale</i>	I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs 231/01.
<i>Soggetti sottoposti all'altrui direzione</i>	I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs 231/01.
<i>Verifica ispettiva (audit)</i>	Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri oggetto della verifica ispettiva sono stati soddisfatti.

3.2 Fattispecie di Reato Rilevanti

I reati rilevanti anche in ipotesi tentata (salvo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 26 del D.Lgs. 231/01) sono quelli previsti dagli articoli 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies del D.Lgs. 231/01.

L'elencazione di seguito riportata è meramente indicativa e motivata da sole ragioni di completezza espositiva.

I principi e le metodologie del presente disciplinare troveranno, in ogni caso, immediata applicazione, senza necessità di modifiche o estensioni, con riferimento a eventuali ulteriori ipotesi di reato che, a seguito di intervento legislativo, dovessero assumere rilievo in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti/organizzazioni.

<p><i>Art 316bis C.P.</i> Malversazione a danno dello Stato</p>	<p>Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p><i>Art 316ter C.P.</i> Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire settemilionesettecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>
<p><i>Art 317 C.P.</i> Concussione</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p>
<p><i>Artt. 318 e 321 C.P.</i> Corruzione per un atto d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p>
<p><i>Artt. 319, 319bis e 321 C.P.</i> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p>
<p>Circostanze aggravanti</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, o stipendi, o pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>

<p><i>Artt. 319ter e 321 C.P.</i> Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>
<p><i>Artt. 320 e 321 C.P.</i> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</p>
<p>Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>
<p><i>Art 322 C.P.</i> Istigazione alla corruzione</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità che sia parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>

<p><i>Art 322bis C.P.</i> <i>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
<p><i>Art 453 C.P.</i> <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i></p>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

<p><i>Art 454 C.P.</i> Alterazione di monete</p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.</p>
<p><i>Art 455 C.P.</i> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p><i>Art 457 C.P.</i> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</p>	<p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.</p>
<p><i>Art 459 C.P.</i> Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p><i>Art 460 C.P.</i> Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</p>	<p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.</p>
<p><i>Art 461 C.P.</i> Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</p>	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.</p>
<p><i>Art 464 C.P.</i> Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art.457, ridotta di un terzo.</p>

<p><i>Art 640 comma 2 n.1 C.P.</i> Truffa aggravata</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p><i>Art 640bis C.P.</i> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p><i>Art 640ter C.P.</i> Frode informatica</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>

<p><i>Art 600 C.P.</i> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>
<p><i>Art 600bis C.P.</i> Prostituzione minorile</p>	<p>Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.</p>
<p><i>Art 600ter C.P.</i> Pornografia minorile</p>	<p>Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.</p>
<p><i>Art 600quater C.P.</i> Detenzione di materiale pornografico</p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.</p>
<p><i>Art 600quinquies C.P.</i> Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.</p>

<p><i>Art 601 C.P.</i> Tratta di persone</p>	<p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>
<p><i>Art 602 C.P.</i> Acquisto e alienazione di schiavi.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>
<p><i>Art 2621 C.C.</i> False comunicazioni sociali</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p>

<p><i>Art 2622 C.C.</i> False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto, profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto, non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p>
<p><i>Art 2623 C.C.</i> Falso in prospetto</p>	<p>Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto, profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>

<p>Art 2624 C.C. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</p>	<p>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto, profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto, sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
<p>Art 2625 C.C. Impedito controllo</p>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.</p>
<p>Art 2626 C.C. Indebita restituzione dei conferimenti</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.</p>
<p>Art 2627 C.C. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<p>Art 2628 C.C. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>

<p><i>Art 2629 C.C.</i> Operazioni in pregiudizio dei creditori</p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p><i>Art 2632 C.C.</i> Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p><i>Art 2633 C.C.</i> Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p><i>Art 2636 C.C.</i> Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p><i>Art 2637 C.C.</i> Aggiotaggio</p>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>

<p><i>Art 2638 C.C.</i> <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</i></p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p>
---	--

<p><i>Art 184 - Legge del 18 aprile 2005, n. 62</i> Abuso di informazioni privilegiate</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: <ol style="list-style-type: none"> a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
<p><i>Art 185 - Legge del 18 aprile 2005, n. 62</i> Manipolazione del mercato</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo

Nota: A mente dell'articolo 25-quater del decreto legislativo 231/2001 rilevano, altresì, tutti i delitti previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché tutti i delitti che siano, comunque, stati commessi in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

4 SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI

4.1 Specifiche generali

L'ente/organizzazione deve stabilire, documentare, attuare e tenere aggiornato il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. A tal fine l'ente/organizzazione deve:

- a) adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01 che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati:
 - a.1) individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - a.2) preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente/organizzazione in relazione ai reati da prevenire;
 - a.3) individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
 - a.4) preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di cui al successivo punto b);
 - a.5) introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Sistema di Gestione per la prevenzione dei Reati;
- b) affidare a un organismo dell'ente/organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Sistema di Gestione per la prevenzione dei Reati e di curarne l'aggiornamento, ovvero, negli enti/organizzazioni di piccole dimensioni di cui all'art. 6 comma 4 del decreto (e punto 5.5.2. del presente Disciplinare), garantire lo svolgimento di tutti i suddetti compiti da parte dell'Organo dirigente.

Qualora particolari processi dell'ente/organizzazione siano affidati all'esterno e abbiano un effetto sulla conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, l'ente/organizzazione dovrà predisporre il controllo di tali processi, definendone le modalità.

4.2 Specifiche relative alla documentazione

4.2.1 Aspetti Generali

La documentazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati si compone di:

- a) protocollo generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, rappresentativo del modello di organizzazione, gestione e controllo realizzato e delle misure e dei protocolli adottati dall'ente/organizzazione;
- b) dichiarazioni documentate sulla politica per la prevenzione dei reati;
- c) codice etico, di cui al successivo punto 4.2.3;
- d) analisi dei rischi per processo/reato di cui al punto 4.2.4;
- e) procedure documentate, protocolli e tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare relativa al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- f) documenti necessari all'ente/organizzazione per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi;
- g) registrazioni previste dal presente disciplinare di cui al punto 4.2.6.

Nota: La struttura e la complessità della documentazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati possono differire in funzione:

- a) della dimensione e struttura dell'ente/organizzazione;
- b) del tipo di attività svolta;
- c) della complessità dei processi e delle loro interazioni;
- d) della competenza del personale;
- e) dei rischi individuati e delle probabilità di accadimento.

4.2.2 Protocollo Generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

L'ente/organizzazione deve predisporre un Protocollo Generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. Si tratta del documento rappresentativo dell'interpretazione che l'ente/organizzazione ha dato al presente disciplinare e deve provare come il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati realizzato ne sia conforme.

Il Protocollo Generale deve richiamare o includere:

- a) gli atti deliberativi, le direttive e le determinazioni della direzione con riferimento Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati,
- b) la descrizione dell'interazione dei processi, con l'indicazione degli impatti diretti o indiretti che questi possono avere sulla commissione dei reati;
- c) l'analisi dei rischi di cui al punto 4.2.4;
- d) le procedure documentate, i protocolli e le misure predisposte per il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- e) Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
- f) L'atto istitutivo e il regolamento dell'Organismo di vigilanza e controllo (se istituito);
- g) L'individuazione e le modalità di trasmissione dei flussi informativi obbligatori;
- h) I piani di *audit*;
- i) I piani e i contenuti della formazione del personale.

4.2.3 Codice Etico

L'ente/organizzazione deve predisporre, documentare e diffondere il proprio "*Codice Etico di comportamento nell'espletamento della sua attività caratteristica*", che formalizzi i diritti, i doveri e le responsabilità dell'ente/organizzazione nei rapporti interni ed esterni e in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti.

Il Codice Etico raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti a garanzia del corretto operare dell'ente/organizzazione, indipendentemente e al di là di quanto previsto da specifiche norme di legge e dal presente disciplinare.

Il Codice Etico, costituendo parte integrante del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, dovrà essere aggiornato in relazione a novità normative.

4.2.4 Analisi dei rischi

L'ente/organizzazione, attraverso l'Organismo di Vigilanza e Controllo (di cui al punto 5.5.2) deve monitorare costantemente i propri processi, con l'obiettivo di determinare e valutare in quali aree, attività e con quali modalità possano rilevarsi rischi potenziali di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'ente/organizzazione, al momento dell'avvio della realizzazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, deve predisporre un documento denominato "*Analisi Dei Rischi Iniziale*" nel quale:

- a) Individua, attraverso una analisi approfondita della propria attività caratteristica e della propria storia, le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, identificando le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 che possono astrattamente essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente/organizzazione ad opera dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01, analizzandone le possibili modalità attuative;
- b) Valuta, per ogni attività o processo, il rischio potenziale di commissione dei reati di cui alla lettera a), in base ai criteri e metodologie di gestione in essere;
- c) determina l'impatto, in funzione del grado di probabilità di accadimento, che la commissione dei reati di cui alla lettera a);
- d) stabilisce il livello di rischio di commissione di ciascuno dei reati di cui alla lettera a) per l'ente/organizzazione;
- e) individua le procedure documentate, le misure, i protocolli e gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente/organizzazione idonei a prevenire la commissione di reati.

Il documento "*Analisi Dei Rischi Iniziale*" è il documento "*iniziale*" del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

L'ente/organizzazione, in contestualità all'approvazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, deve predisporre un documento denominato "*Analisi dei Rischi a*

regime” nel quale valuta, altresì, le procedure documentate, le misure, i protocolli e gli strumenti diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente/organizzazione introdotti.

L’Analisi dei Rischi dovrà essere monitorata e aggiornata in modo continuativo e necessariamente:

- in dipendenza di variazioni delle condizioni iniziali, siano esse di carattere normativo, organizzativo o di attività;
- in ragione degli esiti delle attività *audit*, di vigilanza e controllo e delle segnalazioni dell’Organismo di Vigilanza e Controllo (se istituito).

4.2.5 Predisposizione e gestione dei documenti

I documenti previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati devono essere tenuti sotto controllo.

È richiesta una procedura documentata che definisca:

- a) l’iter di approvazione dei documenti;
- b) l’iter di verifica, di eventuale aggiornamento e di nuova approvazione dei documenti;
- c) la tracciabilità delle eventuali modifiche apportate;
- d) l’identificazione dello stato di revisione dei documenti;
- e) le modalità per assicurare che le adeguate e aggiornate versioni dei documenti da applicare siano disponibili per le risorse che li devono utilizzare;
- f) modalità di reperimento, identificazione e archiviazione dei documenti di origine esterna, quando tali documenti rilevino per il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

4.2.6 Predisposizione e gestione delle registrazioni

Le registrazioni sono un particolare tipo di documento che deve essere predisposto e conservato per attestare che determinate attività, individuate dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, siano state svolte secondo le modalità stabilite.

Le registrazioni devono essere e rimanere leggibili, facilmente identificate e rintracciabili. Deve essere predisposta una procedura documentata per stabilire le modalità necessarie per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle registrazioni.

5 ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE

5.1 Aspetti Generali

La direzione, deve garantire l’attuazione di quanto previsto al punto 4.1, progettando, implementando, documentando, verificando, rivedendo e ottimizzando con continuità il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. In particolare deve:

- a) identificare i processi tramite i quali l’ente/organizzazione espleta la sua attività caratteristica;
- b) stabilire la sequenza e l’interazione tra i processi;
- c) identificare i processi e le attività “*sensibili*” intesi quali processi/attività nel cui ambito possono essere commessi reati rilevanti a mente del D.Lgs. 231/01;
- d) valutare le condizioni per la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente/organizzazione;
- e) valutare, per ogni processo/attività “*sensibile*”, il grado di probabilità di commissione dei reati, in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere;
- f) redigere le Analisi dei Rischi (di cui al punto 4.2.4);
- g) individuare e introdurre idonee procedure documentate, protocolli e strumenti diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente/organizzazione finalizzati a prevenire la commissione di reati (di cui al punto 7.2);

- h) individuare e introdurre modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati (di cui ai punti 6.3 e 6.3.1);
- i) introdurre e attuare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei requisiti indicati nel Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati di cui al punto 6.2.3;
- j) garantire la costante vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati istituendo l'Organismo di Vigilanza e Controllo ovvero attraverso l'Organo dirigente, rendendo a tal fine disponibili le risorse necessarie (di cui ai punti 5.5.2, 6.1 e 8.2);
- k) prevedere obblighi informativi e formativi in ordine al decreto legislativo 231/01, alla normativa rilevante e al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati stabilendo piani e i contenuti della formazione del personale (di cui ai punti 5.2, 5.3 lettera c), 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2 lettere b), c) e d));
- l) individuare i flussi informativi obbligatori e loro modalità di trasmissione e garantire, attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ovvero attraverso l'Organo dirigente, la costante verifica di adeguatezza e di idoneità del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, curandone sempre il puntuale aggiornamento (di cui ai punti 7.1, 8.3, 8.4, 8.4.1 e 8.4.2);
- m) predisporre le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e l'ottimizzazione del sistema (di cui ai punti 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.3);
- n) formalizzare in un "Codice Etico" i principi di auto-regolamentazione dell'ente/organizzazione al suo interno e nei rapporti con i terzi (di cui al punto 4.2.3 e 6.2.2 lettera a));
- o) adottare, diffondere e dare concreta attuazione al Codice Etico di cui al precedente punto;
- p) definire modalità di conferimento e revoca di deleghe e procure nonché di attribuzione delle specifiche mansioni in capo al personale dell'ente/organizzazione (di cui ai punti 5.5.1 e 6.2.2 lettera b));
- q) predisporre il protocollo generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (di cui al punto 4.2.2);
- r) promuovere la politica per la prevenzione dei reati (di cui al punto 5.3);
- s) definire gli obiettivi per assicurare la conformità tra Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati e attività dell'ente/organizzazione (di cui al punto 5.4.1).
- t) assicurare l'adeguata disponibilità di risorse;
- u) aggiornare il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati in allineamento all'Analisi dei Rischi, di cui al punto 4.2.4., e all'attività dell'organizzazione.

5.2 Informazione all'Organo di Vigilanza

La direzione deve prevedere flussi informativi obbligatori (formalizzati attraverso procedura documentata o altro idoneo strumento) nei confronti del soggetto deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati da parte di tutti i soggetti operanti per l'ente/organizzazione.

Tale obbligo concerne le informazioni relative a tutte le attività che:

- a) dall'Analisi dei Rischi risultano sensibili per la possibile commissione dei reati;
- b) possono risultare rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

5.3 Politica per la conformità

La direzione deve assicurare che la politica per la prevenzione dei reati, ovvero per la conformità tra il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati e le attività dell'ente/organizzazione sia conforme alle previsioni di legge e alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 231/01 e sia:

- a) appropriata all'attività caratteristica dell'ente/organizzazione e all'Analisi dei Rischi di cui al punto 4.2.4;
- b) conforme ai requisiti previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;

- c) diffusa all'interno dell'ente/organizzazione e adeguatamente compresa;
- d) rianalizzata per accertarne la continua idoneità.

5.4 Programmazione

5.4.1 Obiettivi di conformità

La direzione deve assicurare che, ad ogni livello e funzione dell'ente/organizzazione, siano definiti specifici obiettivi di conformità al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

La direzione deve assicurare che:

- a) il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati sia pianificato in conformità alle specifiche generali di cui al punto 4.1 e finalizzato a conseguire gli obiettivi stabiliti;
- b) le eventuali modifiche apportate al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, comprese quelle derivanti da modifiche o integrazioni legislative, siano tali da mantenere l'integrità e l'adeguatezza dello stesso.

5.5 Deleghe, Mansioni, Responsabilità e Informazione

5.5.1 Autorità e Deleghe

La direzione deve definire e rendere note deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti all'interno dell'ente/organizzazione; deve inoltre assicurare che gli atti con i quali si conferiscono poteri, facoltà, responsabilità e compiti siano coerenti con i principi di controllo preventivo e adeguati alle responsabilità organizzative assegnate.

5.5.2 Organismo di Vigilanza e Controllo

La direzione, nell'ambito della propria struttura, deve individuare ovvero istituire un Organismo, monocratico o collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di vigilanza e controllo deve essere dotato di calibrati poteri nei confronti delle varie funzioni aziendali; deve, secondo modalità che l'Organismo stesso individuerà con il Regolamento di cui lo stesso provvederà a dotarsi, garantire l'effettività e la coerenza del Sistema, vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Sistema, vagliarne l'adeguatezza e l'aggiornamento, proponendone alla direzione eventuali modifiche.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo deve:

- a) essere dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza;
- b) possedere adeguata professionalità anche in materia di attività ispettiva e consulenziale;
- c) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- d) essere dotato di risorse adeguate;
- e) essere privo di compiti operativi;
- f) possedere continuità di azione;
- g) poter acquisire ogni utile informazione dalla struttura dell'ente/organizzazione;
- h) essere destinatario di flussi informativi obbligatori;
- i) poter pianificare e condurre l'attività di verifica interna sul Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;

- j) proporre alla direzione eventuali modifiche da apportare al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- k) riferire alla Direzione sull'attività di verifica compiuta anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare.

Negli enti/organizzazioni che sulla base di criteri dimensionali, strutturali, organizzativi e di fatturato nonché dei parametri desumibili dall'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 231/01, possano ritenersi "*enti di piccole dimensioni*" i compiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Per tali ipotesi, sarà obbligo della direzione dettagliare, nel protocollo generale (sezione 4.2.1), criteri e parametri in ragione dei quali l'ente/organizzazione si è considerato "*ente di piccole dimensioni*".

5.5.3 Comunicazione e Informazione

La direzione, anche sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo in merito, deve prevedere un sistema di comunicazione e informazione all'interno e all'esterno dell'ente/organizzazione relativo ai fatti rilevanti per il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

Le prescrizioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati devono essere comunicate e rese vincolanti per tutto il personale interno, nonché, quando previsto, per i collaboratori esterni, clienti e fornitori. Le inosservanze devono prevedere adeguate misure sanzionatorie. L'obbligo di dare informazioni è rivolto a tutte le funzioni e riguarda in particolare:

- a) anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento nelle normali attività;
- b) comportamenti difforni dal codice etico o dalle disposizioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

5.6 Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

5.6.1 Aspetti Generali

La direzione, direttamente ovvero per il tramite dell'Organismo di Vigilanza e Controllo - se istituito -, riesamina il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati per assicurarne la costante idoneità, adeguatezza ed efficacia.

5.6.2 Input per l'Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

Gli elementi in input per l'analisi da parte della direzione devono essere:

- a) l'eventuale accertamento della commissione di un reato;
- b) le eventuali non conformità riscontrate da verifiche ispettive precedenti sia interne (*audit* di prima parte: condotti dall'Organismo di Vigilanza), sia esterne (*audit* di terza parte: condotti da soggetti di *audit* esterni indipendenti);
- c) l'analisi dei rischi aggiornata, qualora sia cambiato lo stato dell'organizzazione rispetto al riesame precedente;
- d) i risultati delle verifiche ispettive condotte dall'Organismo di Vigilanza;
- e) le relazioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza;
- f) le relazioni dell'Organismo di Vigilanza in ordine a:
 - f.1) stato di interventi preventivi o correttivi adottati;
 - f.2) azioni conseguenti a precedenti analisi effettuate;
 - f.3) modifiche strutturali e gli eventi che potrebbero avere effetto sul Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
 - f.4) modifiche della normativa vigente.

Nota: Le attività di cui ai numeri da b), d), e) ed f) sono svolte direttamente dall'organo dirigente negli enti/organizzazioni "*enti di piccole dimensioni*".

5.6.3 Output per l'Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

Gli elementi in output dell'analisi effettuata da parte della direzione devono:

- a) essere formalizzati;
- b) prevedere azioni atte a migliorare l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- c) prevedere decisioni e azioni per mettere a disposizione le risorse necessarie;
- d) prevedere un eventuale aggiornamento dell'Analisi dei rischi, di cui al punto 4.2.4., qualora sia emersa una variazione rilevante per l'ente/organizzazione;
- e) prevedere un eventuale aggiornamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

6 RISORSE

6.1 Disponibilità delle Risorse

L'ente/organizzazione deve individuare e rendere disponibili le risorse necessarie per:

- a) attuare e tenere aggiornato il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- b) garantire lo svolgimento delle attività dell'Organismo di vigilanza e controllo (se istituito);
- c) migliorare e ottimizzare la conformità al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, ottemperando ai requisiti di legge;
- d) vigilare sul funzionamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- e) tendere a una ottimizzazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (punto 8.4).

6.2 Risorse Umane

6.2.1 Aspetti Generali

L'ente/organizzazione, anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, deve garantire l'adeguata informazione e formazione del personale, in funzione del livello e delle mansioni svolte.

6.2.2 Etica, Informazione e Formazione

L'ente/organizzazione deve:

- a) assicurarsi che il personale abbia condiviso e accettato il Codice Etico dell'ente/organizzazione;
- b) informare tutti i soggetti che operano per l'ente/organizzazione in ordine alla vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza di reato e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati;
- c) formare i soggetti deputati allo svolgimento di attività rilevate sensibili dall'analisi dei rischi in ordine alle misure, protocolli e strumenti introdotti per prevenire la commissione di reati e in ordine al Sistema per la Prevenzione dei Reati introdotto;
- d) assicurare l'adeguata formazione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo e dei soggetti eventualmente preposti al controllo interno;
- e) documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione e formazione svolta;

6.2.3 Sistema Disciplinare Sanzionatorio

L'ente/organizzazione deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati e

le negligenze o imperizie cui siano conseguite la mancata individuazione o eliminazione di violazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati e, nei casi più gravi, la commissione di reati.

L'ente/organizzazione deve predisporre regole documentate che definiscano tipologie di sanzioni e procedure applicative nel caso di violazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati per:

- a) personale interno;
- b) collaboratori esterni;
- c) amministratori;
- d) dirigenti;
- e) soggetti posti in posizioni apicali;
- f) fornitori e ogni altro soggetto, quando rilevante

6.3 Risorse Finanziarie

6.3.1 Gestione delle risorse finanziarie

L'ente/organizzazione deve predisporre e rendere operativa una procedura documentata che stabilisca modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati e che faccia riferimento a deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti di cui al punto 5.5.1. e che tenga in considerazione quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

7 IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA

7.1 Aggiornamento della normativa cogente

L'ente/organizzazione deve predisporre e rendere operativa una procedura documentata che consenta il tempestivo e costante aggiornamento rispetto alle eventuali novità apportate dalla normativa cogente in materia di responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione conseguente a reato. Deve, inoltre, definire le modalità di archiviazione di tale documentazione e provvedere all'invio delle informazioni ai soggetti interessati.

7.2 Gestione delle attività

L'ente/organizzazione deve strutturarsi adeguatamente per svolgere in condizioni controllate tutte le attività rilevanti per il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati e definite nell'Analisi dei Rischi. A tal fine dovranno essere garantite:

- a) la disponibilità di informazioni accurate e attendibili;
- b) la disponibilità di istruzioni di lavoro, ove necessario;
- c) l'utilizzazione di strumenti di gestione idonei e affidabili;
- d) la disponibilità e l'utilizzazione di dispositivi di monitoraggio, verifica e controllo;
- e) l'attuazione di attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- f) la disponibilità di idonei strumenti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

8 SISTEMI DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE

8.1 Aspetti Generali

L'ente/organizzazione deve stabilire e rendere operativi i processi di misurazione, valutazione, verifica e ottimizzazione al fine di:

- a) dimostrare la conformità del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati ai requisiti applicabili, tra i quali, in particolare, quelli previsti dalle norme cogenti;
- b) dimostrare la conformità della documentazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati ai requisiti previsti dal presente disciplinare;
- c) assicurare la conformità del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati al presente disciplinare;
- d) dimostrare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati risulti efficace nella prevenzione dei reati;
- e) migliorare in modo continuo l'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

8.2 Internal Audit

L'ente/organizzazione, tramite l'Organismo di vigilanza e controllo, deve attuare una costante vigilanza sulle attività dell'ente/organizzazione stesso, con particolare cura per quelle che risultano sensibili dall'Analisi dei Rischi.

Devono essere regolamentate verifiche ispettive interne (*Internal Audit*) a intervalli predefiniti o a sorpresa, onde verificare il funzionamento e l'osservanza del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

Deve essere regolamentata la pianificazione di un programma di verifiche interne, che tenga conto, in funzione dell'analisi dei rischi, dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica. Tali verifiche dovranno essere condotte dall'Organismo di vigilanza e controllo se istituito, ovvero dalla direzione (*audit* di prima parte). Occorrerà regolamentare la registrazione e l'archiviazione della relativa documentazione.

8.3 Controllo e misurazione

L'ente/organizzazione deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti nel Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati degli interventi correttivi, per assicurare la conformità ai requisiti del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

8.4 Ottimizzazione

L'ente/organizzazione deve ottimizzare con continuità l'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati sulla base della politica per la prevenzione dei reati, dell'Analisi dei rischi di cui al punto 4.2.4, dei dati significativi emersi dal sistema di controllo e misurazione di cui al punto 8.3, dei risultati delle verifiche interne (*Internal Audit*), delle attività dell'Organismo di vigilanza, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi della Direzione.

8.4.1 Interventi Correttivi

Ogni difformità riscontrata rispetto a quanto previsto dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati deve essere analizzata.

Occorre rilevare le cause che l'hanno determinata, attuando successivamente adeguati interventi correttivi che ne evitino il ripetersi.

A tal fine l'ente/organizzazione deve redigere una procedura documentata che rilevi:

- a) il tipo di difformità;
- b) le cause che l'hanno generata;
- c) l'individuazione e l'attuazione degli interventi correttivi (se necessari);
- d) l'evidenza formale dei risultati degli interventi correttivi;
- e) la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi.

8.4.2 Interventi Preventivi

Ogni segnalazione di potenziali difformità rispetto a quanto previsto dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati deve essere analizzata.

L'ente/organizzazione deve redigere una procedura documentata che stabilisca come l'Ente/organizzazione intenda disciplinare la gestione delle difformità potenziali segnalate.